

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

---

Davide Cito - Massimo del Pozzo - Marc Teixidor  
a cura di

# LA GIUSTIZIA PENALE NELLA CHIESA

Tutela della vittima e garanzie dell'imputato



---

SUBSIDIA CANONICA

ATTI



Davide Cito  
Massimo del Pozzo  
Marc Teixidor  
(a cura di)

# LA GIUSTIZIA PENALE NELLA CHIESA

Tutela della vittima e garanzie dell'imputato

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
SUBSIDIA CANONICA 49

ATTI

---

EDUSC

*Prima edizione 2025*

*Immagine di copertina*

Jean-Marc Nattier, *Allegoria della giustizia che punisce l'ingiustizia*, 1737

© Copyright 2025 – Edizioni Santa Croce s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

[info@edusc.it](mailto:info@edusc.it)

[www.edizionisantacroce.it](http://www.edizionisantacroce.it)

ISBN 979-12-5482-351-4

# INDICE

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbreviazioni                                                                                                                       | 7   |
| Presentazione                                                                                                                       | 9   |
| <i>Paolo Bianchi</i><br>PROCEDIMENTI PENALI E GIUSTO PROCESSO: NODI E PROSPETTIVE                                                   | 11  |
| <i>Matteo Visioli</i><br>INDIVIDUAZIONE E STATUTO DELLA VITTIMA NEL PROCESSO PENALE CANONICO                                        | 55  |
| <i>Jordi Nieva-Fenoll</i><br>PREGIUDIZI DEL PENSIERO E PROVA: RIFUGGIRE L'INTUIZIONE DEL GIUDICE                                    | 73  |
| <i>Carlos M. Morán Bustos</i><br>LA VITTIMA COME "TESTIMONE UNICO" NEL PROCEDIMENTO PENALE CANONICO                                 | 97  |
| <i>Matteo Carnì</i><br>GIURISDIZIONE PENALE DELLO STATO E DIRITTO CANONICO:<br>PROFILI INTERORDINAMENTALI                           | 187 |
| <i>Luciano Eusebi</i><br>PORTATA E DECLINAZIONE DELLA PRESUNZIONE D'INNOCENZA NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA<br>PENALE CANONICO           | 223 |
| <i>Marc Teixidor</i><br>LA CAPACITÀ PROCESSUALE DELL'IMPUTATO PRIVO DELL'USO DI RAGIONE E<br>DELL'IMPUTATO «MINUS FIRMAE MENTIS»    | 237 |
| <i>Gian Paolo Montini</i><br>I PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX CAN. 1722 CIC:<br>VIRTUALITÀ, CRITICITÀ, AUSPICI                          | 265 |
| <i>Francesco Catozzella</i><br>IL DIRITTO DI DIFESA DEL SACERDOTE IMPUTATO DEI DELITTI RIGUARDANTI<br>IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA | 299 |
| <i>Jordi Pujol</i><br>LA TRASPARENZA COME STILE COMUNICATIVO DI GOVERNO NELLA CHIESA                                                | 327 |
| <i>Ettore Signorile</i><br>QUALE RISERVATEZZA PER LA FUNZIONALITÀ DELL'INDAGINE?                                                    | 341 |
| <i>Alessia Gullo</i><br>TRASPARENZA, RISERVATEZZA E DIRITTO DI DIFESA                                                               | 357 |

## INDICE

### COMUNICAZIONI

|                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Burkhard J. Berkmann</i><br>TUTELA DELLA VITTIMA ATTRAVERSO IL RISARCIMENTO DEI DANNI                                                                                                               | 377 |
| <i>Paola Buselli Mondin</i><br>IL DIRITTO DI DIFESA DI FRONTE ALL'INTERVENTO SANZIONATORIO<br>PASTORALE E DISCIPLINARE                                                                                 | 391 |
| <i>Jorge Castro Trapote</i><br>ANALISI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ PENALE NELLA PROSPETTIVA<br>DEL COSTITUZIONALISMO CANONICO                                                                            | 403 |
| <i>Juliano de Almeida Oliveira</i><br>LA PROCEDURA DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IN CASI DI DENUNCE<br>ANONIME DI DELITTO CONTRA <i>SEXTUM CUM MINORE</i> :<br>PUNTI FERMI E NUOVI SVILUPPI | 417 |
| <i>Antonio Interguglielmi</i><br>L'INDIPENDENZA DEL GIUDIZIO PENALE CANONICO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA<br>CASSAZIONE N. 34576/2021                                                                | 427 |
| <i>Adam Jaszcz</i><br>BASI GIURIDICO-CANONICHE PER L'INTERROGATORIO DI UN ACCUSATO<br>IN UN'INDAGINE PREVIA                                                                                            | 439 |
| <i>Federica Marciano di Scala</i><br>APPLICABILITÀ E GARANZIE DELLA <i>BLOCKCHAIN</i> NEL PROCESSO PENALE CANONICO                                                                                     | 447 |
| <i>Michael J. Mazza</i><br>L'ECLISSI DELLA CERTEZZA MORALE NEI CASI DI CATTIVA CONDOTTA SESSUALE DEI<br>CHIERICI NEGLI USA                                                                             | 457 |
| <i>Katalin Nagy</i><br>MODIFICA DEL CONCETTO DI PERSONA SOTTOPOSTA A MISURE COERCITIVE<br>NEL NUOVO TESTO DEL LIBRO VI                                                                                 | 471 |
| <i>Veronika Pétiová</i><br>PRESCRIZIONE NEI CASI DI ABUSI SESSUALI DI MINORI E ADULTI VULNERABILI                                                                                                      | 483 |
| <i>Gábor Kiss</i><br>THE CAN. 1371 § 6 AND THE ENSURANCE OF EFFECTIVE PROTECTION FOR VICTIMS                                                                                                           | 495 |

## ABBREVIAZIONI

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| AA.VV.   | autori vari                                                               |
| CDF      | Congregazione per la Dottrina della Fede                                  |
| CEC      | Catechismo della Chiesa Cattolica                                         |
| Cfr.     | confronta                                                                 |
| CIC      | Codice di Diritto Canonico 1983                                           |
| CIC 17   | Codice di Diritto Canonico 1917                                           |
| CCEO     | Codice dei Canoni delle Chiese Orientali                                  |
| col.     | colonna o colonne.                                                        |
| cp       | Codice Penale (Italia)                                                    |
| cpp      | Codice di Procedura Penale (Italia)                                       |
| CVII     | Concilio Vaticano II                                                      |
| DC       | Dignitas Connubii                                                         |
| DDF      | Dicastero per la Dottrina della Fede                                      |
| DH       | Dichiarazione <i>Dignitatis humanae</i>                                   |
| GIDDC    | Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico                               |
| GS       | costituzione pastorale <i>Gaudium et Spes</i>                             |
| LG       | costituzione dogmatica <i>Lumen Gentium</i>                               |
| m. p.    | motu proprio                                                              |
| MIDI     | m. p. <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>                                    |
| NDR      | Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2021 |
| NDR 2010 | Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2010 |
| NDR 2001 | Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2001 |
| p.       | pagina                                                                    |
| pp.      | pagine                                                                    |

#### ABBREVIAZIONI

|         |                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCTM    | Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori                                                                                         |
| SApp    | Dicastero per i Testi Legislativi, Sussidio applicativo del Libro VI Le sanzioni penali nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2023. |
| sn      | senza numero                                                                                                                            |
| SSAT    | Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica                                                                                            |
| VD      | <i>Vademecum</i> della Congregazione per la Dottrina della Fede, versione 2.0 del giugno 2022                                           |
| VD 2020 | <i>Vademecum</i> della Congregazione per la Dottrina della Fede, versione 2020.                                                         |
| VELM    | motu proprio «Vos estis lux mundi»                                                                                                      |
| USCCB   | United States Conference of Catholic Bishops                                                                                            |

## PRESENTAZIONE

Sono passati vent'anni da quando la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce dedicò il suo convegno annuale al processo penale ed alla tutela dei diritti nell'ordinamento canonico. Vent'anni che hanno visto il susseguirsi di normative codicali ed extracodicali, di una produzione giurisprudenziale penale senza precedenti nella vita della Chiesa dell'ultimo secolo e che ha richiamato l'attenzione di studiosi e operatori del diritto a riflettere sulla natura e sul profilo dello *ius puniendi in Ecclesia*, al servizio della verità e della *salus animarum*.

Del resto, come ha evidenziato papa Francesco: «L'osservanza della disciplina penale è doverosa per l'intero Popolo di Dio, ma la responsabilità della sua corretta applicazione – come sopra affermato – compete specificamente ai Pastori e ai Superiori delle singole comunità. È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus pastorale* ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa. In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori (...) Invero la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze

della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali» (Francesco, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, proemio).

Alla luce di due grandi valori quali la tutela della vittima e le garanzie dell'imputato, problematiche che sono emerse in modo a volte drammatico nelle vicende giudiziarie degli ultimi lustri, il Convegno, i cui atti vedono ora la luce, svoltosi nei giorni 11 e 12 aprile 2024 presso l'Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce, si è proposto di studiare alcune tematiche attualmente oggetto di interesse e di dibattito nella riflessione sulla giustizia penale nella Chiesa. Sono "temi" che se da un lato rivestono un'indubbia valenza pratica si presentano al contempo di spiccata profondità giuridica, che richiedono quindi un avveduto approfondimento teorico. Sono peraltro tematiche "aperte" dal momento che, lungi dal presentarsi come questioni risolte e definite, continuano ad interpellare e sfidare il canonista.

Il Convegno ha affrontato questioni veramente nodali e decisive, quali la presunzione di innocenza, lo statuto della vittima nel processo penale canonico e il concetto di *due process of law* applicato all'ambito canonico. Sono stati peraltro oggetto di studio anche temi solo apparentemente "periferici", quali il diritto di difesa del sacerdote accusato di delitti riguardanti il sacramento della Penitenza, la capacità dell'imputato, i *bias* cognitivi, l'effetto delle pronunce penali statuali nell'ordinamento canonico, i provvedimenti cautelari e la certezza morale nei casi di un teste unico.

Consapevoli del reciproco arricchimento tra diritto canonico e diritto statale, alcune delle relazioni sono state affidate a noti esponenti del diritto processuale e penale statale. Il Convegno si è chiuso con una tavola rotonda sul rapporto tra riservatezza e trasparenza nella giustizia penale.

Concludendo, vi è la speranza che le riflessioni contenute in queste pagine possano offrire agli studiosi occasioni di approfondimento e di dibattito in vista di un servizio sempre più adeguato che il diritto ed il processo penali sono chiamati ad offrire al popolo di Dio nei frangenti più dolorosi della vita ecclesiale quali l'incontro con la realtà del delitto e delle sue spesso terribili conseguenze.

Davide Cito  
Massimo del Pozzo  
Marc Teixidor

# LA CAPACITÀ PROCESSUALE DELL'IMPUTATO PRIVO DELL'USO DI RAGIONE E DELL'IMPUTATO «MINUS FIRMAE MENTIS»

MARC TEIXIDOR

*Pontificia Università della Santa Croce*

## 1. INTRODUZIONE

Il tema che ci occuperà in queste pagine riguarda il trattamento processuale della *capacitas in iudicio standi* dell'accusato nel processo penale giudiziale quando questi è privo abitualmente dell'uso di ragione oppure quando si accerta in lui un'anomalia nella capacità d'intendere e di volere che gli impedisce di comprendere il senso del processo, la sua posizione processuale e gli oneri ad essa annessi nonché il senso della pena che possa eventualmente essergli imposta. La causa che incrina la capacità processuale può essere preesistente al processo o può essere sopravvenuta *pendente processu*<sup>1</sup>.

Si cercherà di rispondere in parallelo – con un approccio prettamente normativo e dottrinale data la quasi inesistenza di giurisprudenza sul punto – a due quesiti: 1°) se sia applicabile la figura del curatore all'imputato nel processo penale; 2°) quale debba essere il trattamento processuale dell'incapacità *in iudicio standi* dell'imputato nel processo penale. A tale scopo, si stabilirà un punto di partenza, si proporrà una possibile ipotesi di riposta, verranno sollevate alcune obiezioni che contrastano tale ipotesi e infine si sottoporrà un'altra ipotesi di soluzione.

<sup>1</sup> Non saranno oggetto di studio fenomeni psichici che incidono sull'imputabilità nel momento in cui è stato commesso il reato. Ancora, non si farà riferimento al caso della privazione dell'uso di ragione o di anomalia della capacità d'intendere e di volere sorta in fase di esecuzione.

## 2. PUNTO DI PARTENZA

Il punto di partenza è costituito dal dato normativo. La sobria disciplina del processo penale (cann. 1717-1731 CIC) non stabilisce alcunché in merito alla capacità processuale del reo. In virtù del rinvio del can. 1728, § 1 CIC è doveroso rifarsi alla disciplina del processo contenzioso ordinario, ovvero ai cann. 1476-1480 CIC.

La prima norma rilevante per il tema che ci occupa è costituita dal can. 1478, § 1 CIC: «*Minores et ii, qui rationis usu destituti sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per eorum parentes aut tutores vel curatores, salvo praescripto § 3*». Lasciando da parte il discorso sui minori, la previsione, con carattere generale, stabilisce il difetto di capacità processuale di coloro che sono privi di ragione e la necessità che la suddetta incapacità venga supplita dalla rappresentanza processuale, ovvero, dalla curatela. Dal punto di vista soggettivo, la previsione riguarda coloro tradizionalmente qualificati come *amentes* o *furiosi*, «cioè le persone totalmente prive dell'uso della ragione»<sup>2</sup>. Non si tratterebbe unicamente di *totalità* ma anche di *abitualità* o *stabilità*, come indica la previsione del can. 99 CIC<sup>3</sup>, il che pone la questione della distinzione tra *stabilità* e *irreversibilità*. Le ipotesi di privazione abituale dell'uso di ragione spesso si collegano a diverse forme di patologia psichica, sebbene analogicamente potrebbero rientrare quadri nosografici più organici con eventuale incidenza psichica. Com'è evidente, la privazione abituale dell'uso di ragione comporta *ex natura* l'incapacità processuale: si tratta dell'ipotesi più evidente e più grave. In questi casi, il Legislatore impone la curatela allo scopo di complementare la *capacitas in iudicio standi* ma non fa alcuna distinzione in merito al tipo di processo né all'oggetto o alla natura della causa.

La seconda norma la si trova nel § 4 del can. 1478 CIC: «*Bonis interdicti, et ii qui minus firmæ mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores*». Lasciando da parte i *bonis interdicti*, il precetto in esame riguarda la categoria dei *minus*

<sup>2</sup> R. GOŁĘBIOWSKI, *Il curatore processuale nelle cause di nullità matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale: funzione e costituzione*, Roma 2018, 159.

<sup>3</sup> Come giustamente sottolinea Gołębiowski «l'espressione *habitu* del can. 99 rimane utile perché imprime una giusta interpretazione della norma del can. 1478 § 1 in quanto sotto il termine 'usu rationis destituti' devono essere considerati coloro che mancano *abitualmente* dell'uso di ragione» (*Ibid.*, 160).

*firmae mentis*. In questo caso, non si riscontra una privazione abituale dell'uso di ragione ma una diminuzione della capacità di intendere e di volere<sup>4</sup>. Il concetto, da un lato, ammetterebbe una certa gradazione e sarebbe relativo, poiché andrebbe rapportato alla posizione giuridica di *pars in iudicio* che il soggetto è chiamato a ricoprire<sup>5</sup>. D'altro canto, a volte tale compromissione sarà il risultato di una vera e propria infermità mentale, altre volte possono rilevare anche su tale facoltà «(...) nevrosi, disturbi di carattere, all'immaturità psichico-affettiva e psico-sessuale ed, in genere, a tutti i disturbi dell'attività psichica, che possono ostacolare gravemente e consistentemente un congruo atto di comprensione e/o di volizione»<sup>6</sup> e altre volte determinate infermità mentali o fenomeni patologici non rilevano assolutamente sulla capacità di intendere e di volere. Come avverte Mons. Gołębiowski, «(...) queste persone, a differenza di coloro che non hanno l'uso di ragione, sono capaci di stare in giudizio soltanto in modo relativo. Per questo secondo la dottrina comune e la giurisprudenza, tale incapacità *ex iure positivo oritur*»<sup>7</sup>. Infatti, il can. 1478, § 4 CIC stabilisce che i *minus firmae mentis* potrebbero avere piena *capacitas in iudicio standi* solo in due casi: per rispondere dei propri delitti (ovvero, come *reus* nel processo penale) o quando il giudice così lo stabilisca (*ad praescriptum iudicis*). Negli altri casi (*in ceteris*) dovrebbero agire processualmente attraverso i propri curatori.

### 3. PRIMA IPOTESI DI LAVORO: NORMALE APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI GENERALI DEL CONTENZIOSO ORDINARIO E DELLA CURATELA.

Una prima ipotesi di lavoro sarebbe sostenere la normale applicazione delle previsioni generali del contenzioso ordinario e dunque della curatela ai fenomeni di incapacità processuale dell'imputato.

Da un punto di vista esegetico-normativo, in virtù del rinvio *ex* can. 1728, § 1 CIC, sarebbe di normale applicazione il can. 1478 CIC. Di conseguenza:

<sup>4</sup> Cfr. *Ibid.*, 166.

<sup>5</sup> Parallelamente a come il difetto di discrezione di giudizio non viene valutato *in abstracto* ma in rapporto *concreto* ai diritti e doveri matrimoniali (cfr. can. 1095, n. 2 CIC).

<sup>6</sup> R. GOŁĘBIOWSKI, *Il curatore processuale*, cit., 167.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- (a) L'imputato *usus rationis destitutus* (can. 1478, § 1 CIC) non avrebbe di per sé *capacitas in iudicio standi* e dovrebbe essere affiancato dal curatore. Il precetto non fa alcuna distinzione in merito al tipo o natura di causa (*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*).
- (b) L'imputato *minus firmæ mentis* (can. 1478, § 4 CIC) potrebbe (*possunt*) avere capacità processuale se si verifica che la situazione di debolezza o compromissione delle facoltà psichiche (per il suo grado, la sua natura, la sua estensione, ecc.) non è tale da impedirgli una minima e corretta comprensione e attuazione dei diritti e doveri che come parte gli spettano. Tuttavia, se la situazione di *minor mentis firmitas* rileva in concreto sulla minima soglia di comprensione del processo e della propria posizione processuale, allora dovrebbe rilevarsi la mancanza di capacità e la necessità di affiancarla con un curatore: questo sarebbe il senso della locuzione *in ceteris*, che riguarderebbe le cause penali quando la parte *non potest in iudicio stare* e le altre cause contenziose non penali.

Da un punto di vista sistematico, un paragone utile per sostenere quest'ipotesi si troverebbe nelle cause di nullità del matrimonio, cause anch'esse di bene pubblico, per le quali è pacifica la figura del curatore processuale per la parte priva dell'uso di ragione o *minus firmæ mentis* che vede così integrata la sua capacità processuale.

Da un punto di vista procedurale, il tutto concernerebbe la possibilità di svolgere una istruttoria sufficiente. La figura del curatore garantirebbe la posizione processuale dell'imputato e, seppure mediamente, il suo diritto alla difesa (can. 1620, n. 7 CIC, *in fine*).

Da un punto di vista costituzionale, siffatta lettura permetterebbe di dare concreta attuazione a quanto disposto nei cann. 221, 1491 e 1400 CIC in *re poenali*. L'alternativa di obbligare il reo ad agire personalmente – pur con la difesa tecnica obbligatoria – sarebbe controproducente, e l'alternativa di non procedere lederebbe le legittime posizioni della comunità ecclesiale (rappresentata dall'azione avviata dal Promotore di Giustizia su mandato dell'Ordinario) e delle vittime.

## 4. ALCUNI «ELEMENTI DI CONTRASTO» ATTORNO ALL'IPOTESI TESTÉ MENZIONATA

## 4.1. Elementi ricavati dalla codificazione piano-benedettina e dalla seconda codificazione

L'antecedente immediato del can. 1478 CIC si trova nei cann. 1648 e 1650 CIC 17. Il can. 1648, § 1 CIC 17 stabiliva che «*Pro minoribus et iis qui rationis usu destituti sunt, agere et respondere tenentur eorum parentes aut tutores vel curatores*». Il can. 1650 CIC 17, dal canto suo, sanciva che «*Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis: in ceteris agere et respondere debent per suos curatores*». La dizione letterale è molto simile a quella che, seppur con qualche fusione normativa, si risconterà nel can. 1478 CIC.

Non vengono indicate fonti storiche per questo concreto precetto<sup>8</sup>. D'altro lato, la previsione del can. 1650 CIC 17 pare nascere per affermare la capacità processuale passiva dei prodighi e degli interdetti<sup>9</sup>, poi questa si espande ai *minus firmae mentis*<sup>10</sup> ma senza chiarire né cosa sia questa scarsa *firmitas mentis* né quale portata abbia tale possibilità di espletare la capacità processuale nelle cause penali.

Se si guarda l'iter di codificazione del 1983 non emergono troppi dati significativi, dal momento che il can. 1650 CIC 17 fu sostanzialmente recepito nella nuova codificazione senza innovazioni nel

<sup>8</sup> Si veda ad esempio come nell'edizione del Codice del 1917 curata dal Card. Gasparri, per il can. 1650 CIC 17 non si cita alcuna fonte storica (cfr. BENEDICTUS XV, P. GASPARRI [a cura di], *Codex iuris canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, New York 1918, 474).

<sup>9</sup> Cfr. *Voto di Noval* (1907), in J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti. Vol I. Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere». Il processo contenzioso ordinario e sommario. Il processo di nullità del matrimonio*, Milano 1999, 395-396.

<sup>10</sup> L'antecedente del can. 1650 CIC 17 pare trovarsi in uno schema, qualificato impropriamente come *votum* attribuito a De Lai: *Schema 1* (1907) (1 ig), in J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il libro «de processibus»*, cit., 425-447, d'ora in poi *Schema 1* (1907), dove si legge: «*Prodigi et interdicti stare in iudicio per se ipsos possunt tantummodo ut de suis propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis: dum in ceteris agere et respondere debent per procuratorem aut curatorem ipsis ab Ordinario datum*». Parebbe che l'intenzione sia quella di affermare la capacità processuale passiva penale dei prodighi e degli interdetti. L'estensione ai *minus firmae mentis* si trova nello *Schema 2* (1907) (2 ig), in J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, *Il libro «de processibus»*, cit., 449-476, d'ora in poi *Schema 2* (1907).

can. 1478, § 4 CIC. I consultori approcciarono alla questione senza prestare particolare attenzione alla specificità del processo penale.

Gli interventi più rilevanti in merito alla stesura finale dei canoni furono quelli di Mons. Pinto Gómez, consultore, e di Mons. Aurelio Sabattani, relatore del *coetus* «*De Processibus*». Nel suo *votum*, Pinto aveva proposto un nuovo ordine per i cann. 1648-1654 CIC 17, che fu assunto da Mons. Sabattani (sebbene con alcune modifiche), e accolto da tutti i consultori<sup>11</sup>.

Tra i consultori, soltanto Bateh si soffermò sommariamente sulla questione, adducendo riguardo al can. 1650 CIC 17 che «*ii qui minus firmæ mentis sunt, 'stare per se...' videtur incongruum quod ii qui minus firmæ mentis sunt respondeant 'per se' de propriis delictis, eo vel magis quod responsiones eorum a mente minus firma procedant*»<sup>12</sup>. Bateh riteneva assurdo ammettere la capacità processuale dell'imputato quando questo si presenta appunto con le facoltà volitive e/o intellettive compromesse, pur non proponendo alcuna soluzione in merito.

#### 4.2. Alcune prese di posizione nella dottrina canonica

Appare doveroso chiedersi quale fosse lo *status quaestionis* in dottrina ai tempi della codificazione piano-benedettina, sennonché siffatta ricerca si scontra subito con una scarsità evidente di riscontri specifici sulla questione. L'interesse prioritario in alcune opere classiche, in tema di processo penale, è la determinazione di chi possa espletare l'*accusatio*<sup>13</sup>. Nemmeno la normativa sembrava prestare molta attenzione alla questione<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. PCCICR COETUS «DE PROCESSIBUS», *Adunatio IVa die 1 martii 1967 habita*, «Communications» 38 (2006), 77.

<sup>12</sup> *Votum Georgii Bateh*, in PCCIR, *Acta et documenta. De processibus. Vol I. Sess. 1, 2 et 3*, p. 4. Kaldany, Damizia, De Castro Nery e Berrutti non si soffermarono sulla questione. La questione si trattò nella sessione del 27 febbraio-3 marzo 1967.

<sup>13</sup> A volte però senza troppe distinzioni dogmatiche. Si veda R. GOŁĘBIOWSKI, *Il curatore processuale*, cit., 35. Tancredi dedica parecchio spazio a chi possa espletare l'azione criminale (in termini di capacità processuale), ma non ci sono tracce della capacità processuale del destinatario dell'azione. Si veda F. C. BERGMANN (a cura di), *Pilii, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine*, Aalen 1965, 150-164.

<sup>14</sup> Non appare alcun cenno nel *Regolamento organico e di procedura criminale* varato da Gregorio XVI nel 1835 per i territori dello Stato Pontificio (cfr. *Regolamento organico e di procedura criminale* [1832], in S. VINCIGUERRA [a cura di], *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio* [1832]: ristampa anastatica, Padova 2000, 2-123).

Se si guarda la dottrina immediatamente precedente al Codice del 1917, da un lato, si afferma la mancanza di capacità processuale, sulla base del diritto naturale, in certe fattispecie in cui è compromesso l'uso di ragione<sup>15</sup>. In questi casi, e già sin da tempi molto antichi, l'ordinamento canonico prevedeva fenomeni di integrazione della capacità<sup>16</sup>. Tuttavia, quando si sposta l'attenzione al processo penale (ai *iudicia criminialia*) si trova una riproposizione dei principi generali senza ulteriore precisazione e senza effettuare una separazione tra la capacità di delinquere (ovvero fenomeni ricollegabili all'imputabilità) e la capacità processuale. Spesso la questione della capacità processuale dell'imputato si risolve a monte rilevando *ex ante* la sua incapacità a delinquere<sup>17</sup>. Di conseguenza, gli *amentes* e i *furiosi* venivano considerati non già colpiti da incapacità processuale ma a loro veniva in un certo qual senso negata la capacità di essere parte accusata perché si riscontrava in essi l'impossibilità di ritenerli imputabili. Ciò fa sì che riguardo ad essi la capacità processuale non veniva considerata precisamente perché la questione si sussume entro la premessa previa della capacità di essere soggetto passivo della pena (di essere, insomma, imputabile).

Nella dottrina posteriore al Codice del 1917, sarà Lega che, commentando il can. 1650 CIC 17 si azzarderà a fornire una *ratio* rilevante per il tema che ci occupa: «*At cavet canon 1650 personam 'interdictam' et 'inhabilem' per se 'respondere' in iudicio teneri de delictis propriis, nam de facto criminoso respondet tantum auctor criminis, ut planum est ex ipsa notione criminis can. 2195; quippe qui poenam luere debet facultatem se defendendi habeat oportet*»<sup>18</sup>. Per capire appieno il suggestivo significato

<sup>15</sup> Cfr. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis. De iudiciis ecclesiasticis civilibus*, Vol. 1, Romae 1905, 74, n. 63.

<sup>16</sup> Si veda ad esempio quanto affermava Tancredi nel suo *Ordo iudiciarius*: «*Vocari ad iudicium non possunt istae personae (...) neque furiosus, neque impubes, ut ibidem dicitur. Veruntamen furiosus et impubes et religiosi praedicti, etsi non per se, per alios tamen vocantur, scilicet administratores, tutores et curatores*» (F. C. BERGMANN [a cura di], *Pilii, Tancredi, Gratiae libri de iudiciorum ordine*, cit., 134).

<sup>17</sup> Cfr. F. SCHMALZGRUEBER, *Jus ecclesiasticum universum. Tomus quintus, pars prima*, Vol. VI, Romae 1845, 30, nn. 72-73; F. X. WERNZ, *Ius decretalium. Tomus V. De iudiciis ecclesiasticis liber secundus. De iudiciis criminalibus*, Prati 1914, 61, n. 821; M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis. De iudiciis criminalibus in genere et in specie. De delictis et poenis praemisso tractatu. Lib. II - Vol. IV*, Romae 1901, 207, n. 147.

<sup>18</sup> M. LEGA, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. I, Roma 1938, 310, n. 6.

dell'osservazione di Lega preme evidenziare due punti. Da un lato, che il Codice del 1917 stabiliva chiaramente che la *pars conventa* nelle cause penali doveva essere obbligatoriamente assistita da un avvocato (can. 1655, § 1 CIC). D'altro lato, che il can. 1648, § 1 CIC – come oggi il can. 1478, § 1 CIC – prevedeva in generale per i privi di uso di ragione la tutela o la curatela. Così le cose, il ragionamento di Lega testé esposto permette di estrarre tre conclusioni:

- (a) La *ratio* dell'affermazione della (piena) capacità processuale in campo penale si fonda nella necessità di tutelare il diritto alla difesa e nel fatto che solo l'accusato può rispondere del delitto. Questo è il motivo per il quale, in campo penale e a mente del can. 1650 CIC, l'accusato espleta la capacità processuale senza integrazioni, ovvero, senza la curatela.
- (b) La *ratio* proposta da Lega permetterebbe di escludere, seppure implicitamente, l'applicabilità della curatela a chi è privo dell'uso di ragione, malgrado la dizione generica del can. 1648, § 1 CIC. Se fosse ammessa la curatela all'*usus rationis destitutus* l'argomento di Lega in merito al can. 1650 CIC non sarebbe convincente, perché a colui che è privo dell'uso di ragione gli si impone un curatore impedendole di espletare la *facultas sese defendendi* che invece verrebbe rispettata nel caso dell'accusato *minus firmae mentis*. In altre parole, la curatela pare incompatibile con la *facultas sese defendendi* in campo penale.
- (c) La *facultas sese defendendi* in campo penale non viene supplita dall'istituto della curatela ed è diversa della difesa tecnica obbligatoria quantunque essa si ponga strumentalmente al suo servizio.

Dal canto suo, Della Rocca afferma che i *minus firmae mentis* di cui al can. 1650 CIC «(...) devono esser rappresentati dal curatore solo nelle cause contenziose in cui non sia loro consentito *ad praescriptum iudicis* di stare in giudizio da soli, dato che nelle cause criminali essi hanno una piena capacità processuale»<sup>19</sup>. In altre parole, la locuzione «*in ceteris*» – che si trova anche nell'odierno can. 1478, § 4 CIC – pare riferita alle altre cause contenziose non penali, mentre in queste si afferma

<sup>19</sup> F. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino 1946, 168. Della Rocca cita in merito il can. 2201, § 4 CIC 17, che stabiliva che «*Debilitas mentis delicti imputabilitatem minuit, sed non tollit omnino*».

l'eventuale piena capacità processuale dei *minus firmæ mentis*<sup>20</sup>. La ragione pare trovarsi implicitamente nel can. 2201, § 4 CIC 17, che nel caso di debolezza mentale non escludeva l'imputabilità quantunque la diminuiva (mentre invece la mancanza abituale dell'uso di ragione, a norma del can. 2201, § 1 CIC 17, escludeva *in toto* l'imputabilità).

#### 4.3. Normativa internazionale e alcuni orientamenti di diritto comparato

##### 4.3.1. Il diritto all'autodifesa e il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi nella normativa internazionale e dell'Unione Europea

In ciò che attiene alla normativa internazionale, occorre menzionare da un lato l'art. 14.3.(d) e (g) della *Convenzione Internazionale per i Diritti Civili e Politici* (1966)<sup>21</sup>, che stabilisce un insieme minimo di garanzie per l'accusato nel processo penale, e fra queste, il diritto ad essere presente al processo e a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta, nonché il diritto a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole. L'art. 6.3 della *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* (1950)<sup>22</sup> prevede identiche garanzie, comprendendo il diritto all'autodifesa nella lettera (c) del suddetto precetto.

Riguardo al diritto comunitario, particolare ruolo riveste la *Direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*<sup>23</sup>. In essa si sottolinea il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, inteso come una

<sup>20</sup> Sul punto Moreno Hernández: «(...) los mayores por causa de interdicción o debilidad mental (bonis interdicti et ii qui minus firmæ mentis sunt) (...) pueden comparecer en juicio solamente para responder de sus propios delitos o por mandato del Juez, ya que en las causas criminales tienen plena capacidad procesal (cc. 1650-2.201, § 4) (...). Por lo demás, el citado c. 1650 establece que en los restantes casos, es decir, en los asuntos contenciosos, deben comparecer por medio de sus curadores» (M. MORENO HERNÁNDEZ, *Derecho procesal canónico*, Madrid 1956, 121-122). Si noti come Moreno Hernández mette in rapporto la capacità processuale con la possibilità d'imputabilità del can. 2201, § 4 CIC 17.

<sup>21</sup> Si veda <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights> (=CIDCP).

<sup>22</sup> Si veda [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention\\_ita](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita) (=CEDU).

<sup>23</sup> Cfr. *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, 11 marzo 2016, L. 65, 1-11.

manifestazione rilevante della presunzione d'innocenza, e il diritto a presenziare al processo (cfr. *consideranda* nn. 24-32 e artt. 7-8).

In merito all'autodifesa, sebbene essa sia stata ribadita dalla dottrina come elemento integrante del diritto di difesa nel processo penale<sup>24</sup>, alcuni autori evidenziano come occorra comunque evitare prese di posizioni troppo unilaterali, dato che a volte l'autodifesa può equivalere ad una mancanza di difesa fattuale<sup>25</sup>. Com'è evidente, le forme di autodifesa sono facoltà personalissime che non ammettono supplenza. In ciò che riguarda il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi, esso riveste un ruolo di particolare importanza come declinazione operativa della presunzione d'innocenza<sup>26</sup>.

Occorre anche aggiungere il divieto di trattamento degradante o contrario alla dignità della persona (cfr. art. 7 CIDCP; art. 3 CEDU), spesso previsto accanto alla proibizione della tortura. In questo senso, potrebbe riflettersi se il favoreggiamento (o il fatto di approfittare) dell'autoincriminazione vengano a ledere appunto questi diritti il cui titolo pare essere appunto la dignità umana<sup>27</sup>.

#### 4.3.2. Alcuni elementi di diritto comparato in merito all'incapacità processuale dell'imputato: il caso spagnolo e il caso italiano

In Spagna, la questione che ci occupa è oggetto di specifica regolamentazione negli artt. 381-383 LECrim<sup>28</sup>. L'accertamento della situazione psichica dell'accusato richiede un esame peritale da parte di uno psichiatra nonché l'esame giudiziario da parte del giudice.

<sup>24</sup> Cfr. G. D. PISAPIA, *Compendio di procedura penale*, Padova 1988<sup>5</sup>, 33-36.

<sup>25</sup> Si sottolinea che l'imputato non sempre ha l'equilibrio di animo per una partecipazione efficace, e che quando questo sconosce l'ordinamento giuridico (dinnanzi a una parte pubblica come il Pubblico Ministero) la parità processuale diventa piuttosto nominale. Tuttavia, il reo ha diritto ad essere ascoltato, sia nel corso della sua deposizione, sia anche in altre fasi del procedimento. Sul punto, J. NIEVA FENOLL, *Derecho Procesal. Proceso Penal*, Valencia 2022, 174-175.

<sup>26</sup> *Ex pluribus*, *ibid.*, 175-178.

<sup>27</sup> Sui diritti umani e la sua formalizzazione canonica si veda M. DEL POZZO, *L'ordine costituzionale del popolo di Dio. Compendio di Diritto Costituzionale Canonico*, Roma 2023, 149-150; J.-P. SCHOUPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, Roma 2018, 128-130.

<sup>28</sup> Ci limitiamo al fenomeno di compromissione delle facoltà intellettive e volitive *pendente processu*. L'art. 60 del Código Penal (=CP) prevede la fattispecie della c.d. «demenza sopravvenuta» dopo l'emanazione della sentenza.

Il regime processuale vigente in Spagna potrebbe sintetizzarsi in questo modo:

- (a) Se è stato accertato in modo indubitabile nella fase d'inchiesta che nel momento di commissione del reato si verificava riguardo all'accusato qualche causa di non imputabilità, la risposta dipende dalla modalità processuale. Nel caso del giudizio ordinario per delitti gravi, verificate in fase d'inchiesta le cause di cui all'art. 20, nn. 1-3 CP si emana *auto de sobreseimiento libre* (art. 637, 3° LECrim). Nel caso del c.d. giudizio abbreviato, l'accertamento in fase d'inchiesta delle cause di esenzione di cui all'art. 20, nn. 1-3 e 5-6 CP non conduce direttamente al *sobreseimiento*, ma il processo procede fino a sentenza unicamente allo scopo di imporre misure di sicurezza. Il fenomeno descritto, però, non riguarda direttamente e principalmente la capacità processuale dell'accusato: riguarda *in primis* la sua inimputabilità, sebbene la stessa perturbazione psichica possa togliere o diminuire la sua capacità processuale<sup>29</sup>.
- (b) Se non è stata accertata nella fase d'inchiesta alcuna causa di inimputabilità o di esenzione della responsabilità (l'accusato

<sup>29</sup> Sul punto, J. A. TOMÉ GARCÍA, *Particularidades de la instrucción en el proceso penal cuando el investigado presenta indicios de enfermedad o trastorno mental* (LECrin y Anteproyecto de 2020), in *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario* 151 julio-agosto (2021), 4-5. Occorre comunque avvertire che la possibilità di proseguire il processo seppure allo scopo unico di imporre misure di sicurezza è stato oggetto di alcune critiche, dato che sembrerebbe che «(...) al exigir que la imposición de las medidas tenga lugar a través de una sentencia y tras la correspondiente vista oral, se plantea el problema de si estamos entonces obligando a sentarse 'en el banquillo a quien realmente carece de capacidad procesal'» (Á. J. SANZ MORÁN, *El enfermo mental en el Anteproyecto LECrim 2020*, in *InDret: revista para el análisis del derecho* 1 [2023], 105). Tuttavia, si avverte che l'imposizione della misura di sicurezza avviene, nel modo più garantista, come conseguenza dello svolgimento di un giudizio (cfr. *Ibid.*, 106). A giudizio di Sanz Morán non è pienamente convincente che per il non imputabile si presuma la capacità processuale allo scopo di imporre una misura di sicurezza, mentre per l'incapace processuale sopravvenuto si decida l'archiviazione: se la capacità processuale è un presupposto imprescindibile in un processo con garanzie, allora la sua mancanza per cause di disturbo mentale dovrebbe impedire la prosecuzione del processo penale indipendentemente dal momento di origine di detto disturbo (cfr. *Ibid.*, 109). Per alcuni riferimenti giurisprudenziali del Tribunale Supremo vedasi T. FARTO PIAY, *El enjuiciamiento penal de las personas con problemas de salud mental*, in *Estudios Penales y Criminológicos* 41 (2021), 908-920.

appare *ex ante* imputabile), però posteriormente è sopravvenuta una perturbazione psichica che compromette la capacità critica per partecipare al processo, lo scenario è duplice. Se la situazione di alterazione psichica è reversibile, si sospende il processo e si decreta l'archiviazione finché l'accusato recuperi le facoltà intellettive e volitive necessarie, impegnandosi il Tribunale a informarsi periodicamente sull'andamento della salute dell'accusato<sup>30</sup>. Naturalmente, occorre accertare attraverso l'esame peritale la situazione del soggetto. Se la situazione di alterazione psichica è invece irreversibile, si decreta l'archiviazione definitiva della causa attesa l'impossibilità di celebrare un giudizio dinanzi a qualcuno che, né adesso né in futuro, può difendersi nello stesso.

L'argomento centrale pare riconducibile al diritto di difesa: «(...) *el acusado que carece de las facultades mentales precisas para tomar conciencia, por ejemplo, del alcance jurídico de sus respuestas al interrogatorio de la acusación o, con carácter general, del valor constitucional de los derechos a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, es un acusado inerte frente al poder sancionador del Estado*»<sup>31</sup>. Il diritto di difesa nel processo penale, dunque, viene costituito da un lato dalla possibilità di un intervento personale e diretto (autodifesa che richiede una comprensione critica sufficiente dell'oggetto del processo, della propria dichiarazione, dei diritti legati alla posizione dell'imputato), e dall'altro, dal diritto alla difesa tecnica (che richiede anche una normale e regolare comunicazione e un coordinamento efficace dell'accusato con il proprio patrono)<sup>32</sup>.

L'ordinamento italiano conosce anche un quadro legale simile negli artt. 70-73 cpp. In primo luogo, l'art. 70, comma 1 cpp prevede degli accertamenti sulla capacità processuale dell'imputato attraverso

<sup>30</sup> Cfr. J. A. TOMÉ GARCÍA, *Particularidades de la instrucción*, cit., 5. Se la situazione si verifica quando, finita o finendo l'inchiesta, non si è decretato l'apertura del c.d. «giudizio orale», allora si decreta il c.d. *sobreseimiento* provvisorio. Se il *vulnus* reversibile sopravviene dopo l'apertura del giudizio orale ma prima delle udienze, si procede a differirle. Se le udienze sono già iniziate, si procede alla sospensione. In questo caso, dato che l'imposizione delle misure di sicurezza richiede pure il giudizio, al giudice viene preclusa la possibilità di decretare l'archiviazione e imporre allo stesso tempo misure di sicurezza.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 18, nota 15.

<sup>32</sup> Cfr. T. FARO PIAY, *El enjuiciamiento penal de las personas con problemas de salud mental*, cit., 901, 910-911.

l'esame peritale disposto d'ufficio allo scopo di valutarne le condizioni psicofisiche<sup>33</sup>. Lo scenario si diversifica a seconda della reversibilità o meno dell'anormale situazione psicofisica dell'accusato:

- (a) Se la situazione psicofisica dell'accusato gli impedisce la cosciente partecipazione al processo ma essa è reversibile (cfr. art. 71, comma 1, cpp), il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. L'ordinanza è ricorribile *ex* art. 71, comma 3 cpp<sup>34</sup>. La sospensione viene però limitata nel tempo (cfr. art. 72, comma 1 cpp): decretata la sospensione e trascorsi sei mesi (oppure prima dello scadere dei sei mesi), il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato psicofisico dell'accusato (e analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso). D'altro lato, occorre procedere alla revoca della sospensione con ordinanza quando consti che la causa psicofisica è cessata e l'accusato può partecipare coscientemente al procedimento (art. 72, comma 2, cpp). S'impone anche la revoca della sospensione se nei confronti dell'imputato debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Mentre dura la sospensione, viene sospesa pure la decorrenza del termine di prescrizione del reato (cfr. art. 159, cp).
- (b) Se la situazione psicofisica dell'imputato è irreversibile, in modo tale che viene esclusa qualsiasi partecipazione cosciente attuale e futura nel processo, il giudice – revocando se è il caso l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento – pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per

<sup>33</sup> Si è proposto il superamento della lettura unicamente psichica della causa d'incapacità, ipotizzando l'estensione a fenomeni di natura fisico-organica con identiche conseguenze. Sulla questione si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 23 febbraio-7 aprile 2023 (cfr. Gazzetta Ufficiale del 12-4-2023, n. 15, pp. 34-40), ammettendo anche cause di natura fisico-organica con identiche conseguenze sulla posizione dell'accusato (nel caso in esame, si trattava della malattia SLA, «malattia che ne ha progressivamente determinato la paralisi, l'incapacità di parlare e finanche di respirare in autonomia (...)» (sentenza, considerando in diritto n. 1.1).

<sup>34</sup> Non erano ricorribili in regolamentazioni previe. Sul punto, G. CONSO, *Capacità processuale penale*, in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. VI, Milano 1960, 148.

l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (cfr. art. 72 bis, comma 1, cpp).

In particolare la previsione dell'art. 72 *bis* cpp (introdotto con la legge n. 103, del 23-6-2017) ha tentato di dare risposta al problema da tempo sollevato in dottrina e affrontato dalla giurisprudenza degli 'eternamente giudicabili'. Da una sospensione potenzialmente permanente – con ricadute nella sospensione della decorrenza della prescrizione – si è passati ad una verifica di una condizione di procedibilità<sup>35</sup>. L'art. 345, comma 2, cpp prevede anche che qualora si dimostrasse che l'incapacità processuale irreversibile è stata erroneamente dichiarata o è *de facto* cessata, la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, sebbene non impugnabile, non impedisce comunque l'esercizio dell'azione penale contro la medesima persona e per il medesimo fatto. Oltre alla questione della ragionevole durata dei processi, pare assumere uno specifico rilievo il diritto alla difesa. In modo particolare, l'incapacità processuale rileva sull'impossibilità dell'autodifesa, ossia, non tanto l'autorappresentanza ma quelle «(...) opportunità difensive riconosciute all'imputato, quali la possibilità di formulare spontanee dichiarazioni o la presentazione di memorie difensive (...) solo se pienamente in grado di comprendere l'esperienza che sta vivendo, l'imputato può attivamente partecipare, con il suo difensore, all'elaborazione di tattiche e strategie processuali di carattere generale»<sup>36</sup>. L'impostazione corrisponde ad un modello accusatorio privo di certi relitti di stampo inquisitorio, dove l'accertamento della verità dei fatti ha nel contraddittorio tra le parti il luogo privilegiato e dove il diritto alla difesa, lungi dall'essere concepito in senso formalistico come argine alla libertà dell'organo giudicante, assume un connotato attivo che concorre efficientemente a conformare la materia del giudizio<sup>37</sup>.

In altri ordinamenti esistono previsioni simili, comunque basate sulla distinzione tra la non imputabilità e l'incapacità processuale a

<sup>35</sup> Sul punto M. GIALUZ – A. CABIALE – J. DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Diritto Penale Contemporaneo. Rivista trimestrale* 3 (2017), 175.

<sup>36</sup> V. SANTORIELLO, *Incapacità processuale dell'imputato. Esclusa l'applicabilità dell'art. 72 bis c.p.p. nei casi di infermità di carattere fisico*, in *Archivio Penale* 2 (2021), 3.

<sup>37</sup> Cfr. L. BRESCIANI, *Infermità di mente (profili processuali)*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Vol. VI, Torino 1992, 432-433.

sostenere il processo<sup>38</sup>. Pare elemento assai condiviso l'impossibilità di procedere processualmente per l'imposizione della sanzione penale in ossequio al diritto di difesa, e non emerge la possibilità di supplire all'incapacità processuale per procedere *ad ulteriora*.

#### 4.4. Natura e fisionomia del processo penale canonico

##### 4.4.1. L'emendamento del reo come criterio ermeneutico dell'opportunità di avviare la procedura penale per l'imposizione della pena

Il can. 1341 CIC stabilisce che «l'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo». D'altro lato, il can. 1400, § 1, 2° CIC stabilisce che oggetto del processo è il delitto per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena. Di conseguenza, nel nostro ordinamento il processo penale è teso all'accertamento del fatto delittuoso, *et quatenus affirmative*, all'imposizione della pena. In altre parole, non è

<sup>38</sup> In Germania il § 413 della StPO stabilisce: «*Führt die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit oder Verhandlungsunfähigkeit des Täters nicht durch, so kann sie den Antrag stellen, Maßregeln der Besserung und Sicherung sowie als Nebenfolge die Einziehung selbständig anzuordnen, wenn dies gesetzlich zulässig ist und die Anordnung nach dem Ergebnis der Ermittlungen zu erwarten ist (Sicherungsverfahren)*». Il Pubblico Ministero può, tutt'al più istare l'imposizione di una misura di sicurezza. Nel diritto anglosassone esiste la figura dell'*unfitness to plead*: «(...) *It does so by ensuring that those who are charged with crimes should not be tried in the normal way if they lack the mental capacity to understand and follow the trial process*» (R. D. MAC KAY, *Mental incapacity and crime*, in P. CANE – J. CONAGHAN [a cura di], *The New Oxford Companion to Law*, Oxford 2008, 782). L'accertamento dei fatti si collega comunque all'imposizione di misure di sicurezza come l'internamento in un centro psichiatrico. Per approfondimenti si rimanda a P. KRUG, *The Emerging Mental Incapacity Defense in International Criminal Law: some initial questions of implementation*, in *The American Journal of International Law* 94/2 (2000), 317-335; P. BROWN, *Unfitness to plead in England and Wales: Historical development and contemporary dilemmas*, in *Medicine, Science and the Law* 59/3 (2019), 187-196. Un caso diverso è il Portogallo, ove l'incapacità processuale non sospende il processo (si veda ANTUNES, M. J., *Capacidade processual penal do arguido*, in I. FLORES PRADA – A. SÁNCHEZ RUBIO [a cura di], *Trastornos mentales y justicia penal: garantías del sujeto pasivo con trastorno mental en el proceso penal*, Cizur Menor [Navarra] 2017<sup>1</sup>, 521-531).

che l'imposizione della pena sia un elemento accidentale ed esterno ad un accertamento autonomo di fatti con rilevanza penale, ma è proprio l'imposizione della pena quello che qualifica l'esercizio dello *ius puniendi* quale *ultima ratio agendi* monopolizzata dall'autorità: «Il processo penale ha come scopo prossimo e immediato l'irrogazione di una pena o la sua dichiarazione. Ma evidentemente lo scopo ultimo non è quello di punire, quanto quello di raggiungere lo scopo della pena»<sup>39</sup>. La finalità della pena – e dunque dell'esercizio dello *ius puniendi* – si declina nel ristabilimento della giustizia, nella riparazione dello scandalo e nell'emendamento del reo.

Queste finalità non sono soltanto funzioni esclusive della pena ma connotano anche l'intero processo penale: esso svolge nel suo dinamismo la funzione di ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo e provvedere all'emendamento del reo. Nella logica del can. 1341 CIC, la via del processo penale o della procedura amministrativa è attuabile quando altre vie diverse (naturalmente non penali, e quindi, non ordinate all'imposizione di una pena) si sono dimostrate inefficaci.

Quantunque negli ultimi tempi si è approfondita la tutela del soggetto leso con il delitto, in stretto rapporto con il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo è una finalità che non può venire trascurata<sup>40</sup>.

L'emendamento del reo pare richiedere che l'accusato sia in grado di capire il senso espiatorio e/o medicinale della pena a lui imposta e che intende il suo emendamento: se l'accusato *ex ante* non è in grado di capire criticamente il senso della pena imposta, tale sanzione *ex ante et in toto* non può adempiere ad una delle sue essenziali funzioni. A questo si aggiunge che, se si considera che anche lo stesso processo è chiamato ad essere un momento comunicativo-dialogico che intende nel suo svolgimento l'emendamento del reo, dinanzi ad un accusato che non ha capacità di intendere e di discernere criticamente il senso del processo e la sua posizione, *ex ante et in toto* il processo non può svolgere questa funzione<sup>41</sup>. Se prima di iniziare il processo, o *pendente processu*, viene a

<sup>39</sup> V. DE PAOLIS – D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Città del Vaticano 2000, 212.

<sup>40</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 78. Un contrappunto interessante lo offre M. J. ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Canterano [Roma] 2016, 37).

<sup>41</sup> A questo punto potrebbe addursi che la pena non è sempre una conseguenza automatica ed inevitabile del processo penale, per cui se l'accusato non ha capacità

verificarsi un'anomalia psicofisica che fa sì che il reo non sia in grado di discernere criticamente e determinarsi volitivamente *quoad processum et poenam*, il processo e la pena perdono una delle finalità essenziali<sup>42</sup>.

4.4.2. Diritto di autodifesa nel processo penale, accettazione della rinuncia all'istanza del Promotore di Giustizia e diritti a serbare silenzio e non auto incriminarsi come declinazioni operative della presunzione d'innocenza

Il diritto di difesa ha conosciuto un notevole e ricco approfondimento nella dottrina e nella giurisprudenza canonica, soprattutto nell'ambito delle cause di nullità del matrimonio<sup>43</sup>. In ambito però specificamente penale il can. 1725 CIC stabilisce che «Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore». Il precetto in esame sancisce espressamente il diritto dell'accusato alla c.d. «ultima parola»,

d'intendere e di volere potrebbe semplicemente non imporsi una pena. Esistono infatti casi in cui la pena è, *ob legem vel praeceptum*, facoltativa (cfr. can. 1343 CIC). Tuttavia la possibilità di non imporla dipende del fatto che le finalità del can. 1341 CIC siano state dovutamente soddisfatte: è da chiedersi come si sia provveduto all'emendamento del reo quando questo non ha discrezione sufficiente per capire il processo svolto nei suoi confronti e l'eventuale pena da imporsi. Il can. 1344 CIC, oltre al differimento (che richiede comunque un soggetto capace d'intendere e di volere il senso della pena che gli viene deferita e dopo imposta), prevede l'astensione della pena, ma essa richiede come presupposto che il reo si sia emendato (emendamento che richiede la capacità d'intendere e di volere riguardo ai fatti addebitati e accertati e riguardo al processo nel corso del quale essi sono stati chiariti) o che costui è stato o sarà punito (perché ritenuto capace processualmente) dall'autorità civile. In altre parole, l'astensione presuppone un soggetto capace processualmente.

<sup>42</sup> Non si intende affermare che il processo penale e la pena siano l'unico mezzo idoneo per ottenere tale orientamento. Ne dà ragione la dizione stessa del can. 1341 CIC e il can. 1345 CIC, che prevede la facoltà di astenersi dall'infliggere la pena qualora si verifichi qualche criticità in merito all'imputabilità stessa (per alterazione della percezione o cause di natura psichica) se si trova un modo diverso di favorire l'emendamento.

<sup>43</sup> Si rimanda *ex pluribus* a ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2006; G. ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano 1991; D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, in *Ius Canonicum* 60 (2020), 61-88.

ovvero, una moderata ammissione dell'autodifesa, temperata con la difesa tecnica obbligatoria<sup>44</sup> ex can. 1481, § 2 e 1723 CIC. Si tratta di una facoltà personalissima che non può essere supplita da nessuno. Quantunque la disciplina specifica del processo penale non abbondi in altre previsioni, è ovvio che dovrebbe riconoscersi all'accusato la possibilità di inoltrare oralmente o per scritto delle richieste e osservazioni al tribunale, allo scopo di favorire una partecipazione attiva, nella scia tratteggiata dalla normativa internazionale e del concetto di *due process of law*.

Dal canto suo, il can. 1724, § 2 CIC stabilisce come requisito per la validità della rinuncia all'istanza fatta dal Promotore di Giustizia l'accettazione da parte dell'imputato, il che presuppone che sia in grado di discernere le conseguenze della terminazione dell'istanza o della continuazione della medesima. Siffatta facoltà pare configurarsi come una sorta di diritto personalissimo che difficilmente potrebbe essere supplito.

D'altro lato, il can. 1728, § 2 CIC – in intima connessione con la presunzione d'innocenza (cfr. can. 1321, § 1 CIC) – stabilisce che «*accusatus ad confitendum delictum non tenetur, nec ipsi iusiurandum deferri potest*». Si tratta di garantire che l'accusato possa avere il diritto di serbare silenzio e il diritto a non dichiararsi colpevole, in osservanza della massima *nemo turpitudinem suam revelare tenetur*<sup>45</sup>. Ne consegue non solo che l'accusato dev'essere informato di tale diritto ma che serve una garanzia positiva per evitare che l'imputato possa essere condotto ad una situazione di autoincriminazione. Occorre chiedersi se la partecipazione di un soggetto passivo con le facoltà intellettive e volitive deteriorate non ingeneri un pericolo per l'autoincriminazione e, per derivazione, per la presunzione

<sup>44</sup> Cfr. R. COPPOLA, *Sub can. 1725*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Vol. IV/2, Pamplona 1996, 2096.

<sup>45</sup> Coppola sostiene che tale previsione «(...) corrisponde a la imagen de un Derecho construido a la medida del hombre, teniendo en cuenta que el comportamiento heroico no es normalmente exigible, ni siquiera en un ordenamiento que se basa en valores trascendentes-religiosos, los cuales, por otra parte, no imponen siempre el heroísmo» (R. COPPOLA, *Sub can. 1728*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA [a cura di], *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Vol. IV/2, Pamplona 1996, 2103). Sulla centralità di questo diritto come garanzia per l'imputato, J. NIEVA FENOLL, *Derecho Procesal. Proceso Penal*, cit., 175-178.

d'innocenza. Si può pensare alla dichiarazione dell'imputato (cfr. can. 1530 CIC) *minus firmæ mentis*, nel corso della quale potrebbe in certi casi essere esposto al rischio dell'autoincriminazione, il che colliderebbe con il divieto di trattamento degradante della persona. D'altro canto, lo stesso diritto all'autodifesa nella fase di discussione nel suo stadio finale (can. 1728, § 2 CIC) potrebbe portare ad eventuali ed identici rischi di autoincriminazione.

#### 4.4.3. Il modello «accusatorio temperato» del processo giudiziale canonico e la configurazione positiva vigente del processo penale canonico

Nel processo penale canonico vige un modello accusatorio temperato con notevoli residui di stampo inquisitorio. Tuttavia le parti non rappresentano degli elementi meramente passivi: l'accertamento dei fatti non ha luogo malgrado le parti, ma proprio attraverso e grazie anche al loro contributo. A questo si aggiunge che il processo, come ha ribadito parte della dottrina, è luogo di discernimento qualificato permeato di una razionalità dialogica<sup>46</sup>.

Non esiste nel nostro ordinamento la possibilità di impostare un processo penale scollegato dall'imposizione della pena o della sanzione penale. Può infatti verificarsi *ex post* il caso in cui occorre differire o astenersi dell'applicazione della pena, fermo restando che *ex ante* il soggetto era ritenuto capace, e solo per motivi non legati alla sua capacità si pone la questione sull'opportunità dell'irrogazione della pena o della sua mitigazione. L'azione per il risarcimento dei danni, sebbene possa impostarsi autonomamente rispetto al giudizio penale, non ha per oggetto l'accertamento di un delitto senza l'imposizione di una pena: si tratta dell'accertamento di un danno illegittimo che può condividere la stessa fonte fattuale, ma essa viene guardata e filtrata giuridicamente da un'angolatura ben diversa<sup>47</sup>.

<sup>46</sup> Sul punto M. J. ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali*, cit., 98.

<sup>47</sup> Si pensi al caso di un delitto unicamente configurato a titolo di dolo e non di colpa. Il can. 1321, § 3 CIC stabilisce come titolo d'imputazione generale il dolo. L'imputabilità *ob culpam* richiede il disposto esplicito della legge. Di conseguenza, un determinato fatto potrebbe non essere qualificabile come delitto ma potrebbe essere un atto che rechi – per colpa – un danno grave illegittimo a mente del can. 128 CIC.

#### 4.4.4. Imposizione di misure riguardanti l'accusato alternative alla pena nel sistema canonico

Aldilà della pena – come paradigma di punizione – il Codice disciplina i rimedi penali (cfr. can. 1339 CIC) e le penitenze (can. 1340 CIC). Si tratterebbe di capire se, dinanzi all'impossibilità di procedere all'imposizione di una pena stante quanto testé finora esposto, potrebbe procedersi *ad ulteriora* allo scopo di imporre qualche provvedimento alternativo, così come fanno alcuni ordinamenti statuali (nei quali, però, si discute sulla possibilità di giudicare un incapace processuale allo scopo di imporre una misura di sicurezza).

I rimedi penali dell'ammonizione e della riprensione (can. 1339, §§ 1-3 CIC) vengono imposti dall'Ordinario, seguendosi la procedura amministrativa (cfr. can. 1342, § 1 CIC), e hanno la finalità d'impedire la commissione di delitti (cfr. can. 1312, § 3 CIC)<sup>48</sup>. Accanto a questi rimedi penali si è ripristinato il precetto penale (cfr. can. 1339, § 4 CIC e can. 2310 CIC 17). D'altro lato, il can. 1339, § 5 CIC menziona la *vigilantia* alla quale può sottoporsi chi è stato condannato, per pericolo di recidiva. Di conseguenza, l'autore dei provvedimenti è l'Ordinario ed essi vengono imposti in un contesto nettamente extra processuale e non richiedono in sé un accertamento dei fatti.

In ciò che attiene alle penitenze (can. 1340 CIC in combinato disposto col can. 1312, § 3 CIC), esse puntano a sostituire una pena o ad aggiungersi ad essa, sebbene il can. 1340, § 3 CIC permette all'Ordinario di imporle anche accanto ad un rimedio penale. La legge prevede alcune ipotesi in cui è il giudice nel corso del processo chi può imporre una penitenza: ciononostante, la difficoltà cognitiva a conoscere il senso dell'imposizione della pena (che sconsiglia sottoporre a processo l'incapace) ricade anche nella penitenza (non avrebbe senso procedere neppure agli effetti di imporre una penitenza)<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Come solleva Montini, «(...) non sono né conseguenza di un delitto già avvenuto né di un delitto di cui si è riconosciuto con certezza il colpevole, e per tanto non possono avere natura né di pena né di punizione» (G. P. MONTINI, *Rimedi penali e penitenze*, in Z. SUCHKI [a cura di], *Il processo penale canonico*, Roma 2000, 80).

<sup>49</sup> Viene riconosciuta al giudice la facoltà discrezionale di astenersi da una pena precettiva, di diminuirla o di imporre sostitutivamente una penitenza (cfr. can. 1344, 2° CIC). Tuttavia, tale facoltà richiede l'emendamento del reo (nonché la riparazione del danno e dello scandalo) oppure l'esistenza o la previsione di una pena da parte dell'autorità statuale. La seconda fattispecie richiede nell'imputato la capacità

## 5. SECONDA IPOTESI DI LAVORO

Gli “elementi di contrasto” finora raccolti, considerati insieme, evidenziano alcune criticità nell’ipotesi di partenza, ossia, l’applicazione dell’istituto della curatela quale integrazione della capacità processuale dell’imputato. Tali elementi ci portano a proporre un’ipotesi di lavoro alternativa che di seguito verrà illustrata, cercando in primo luogo di descriverla, e in secondo luogo di tratteggiare quale sarebbe il suo trattamento processuale.

### 5.1. Descrizione

Dinanzi ad un accusato privo abitualmente dell’uso di ragione (cfr. can. 1478, § 1 CIC) e dinanzi ad un accusato che, a causa di concrete alterazioni psicofisiche non è in grado di intendere sufficientemente il senso del processo che si svolge nei suoi confronti, i diritti e gli oneri della propria posizione e la pena come conseguenza di una pronuncia di condanna si verifica un fenomeno di mancanza di capacità processuale.

In altre parole, dinanzi ad un accusato che appare come *minus firmæ mentis* – ossia con un *vulnus* della sua capacità d’intendere e di volere – occorrerà valutare se tale situazione di anomalia gli impedisce *in concreto* la conoscenza critica del processo, della sua posizione processuale nonché delle conseguenze giuridiche, ivi compresa la pena. Se la risposta è negativa, allora l’accusato *minus firmæ mentis* potrà (questo sarebbe il senso del *possunt* del can. 1478, § 4 CIC) comparire personalmente, ovvero, espletterà ordinariamente la sua capacità

d’intendere e di volere che è alla base della capacità processuale poiché nell’ambito statutale l’imposizione della pena e la prosecuzione del processo richiede appunto tale capacità. Più dubbi sorgono in rapporto alla prima fattispecie, dato che potrebbe ipotizzarsi che dinanzi ad un incapace si possa procedere in giudizio unicamente allo scopo di imporre una penitenza, sebbene chi non è in grado di capire la pena difficilmente potrà capire il senso di una penitenza che ha lo scopo di sostituirla. Il giudice può applicare penitenze dinanzi alle cause di esenzione di cui al can. 1324, § 1 CIC (cfr. can. 1324, § 3 CIC). Molte di queste cause puntano di per sé a fenomeni di non imputabilità, e quindi a fattispecie di parziale incapacità di essere parte. Tuttavia, se vi è una parziale imputabilità ma una incapacità processuale è quanto mai rischioso procedere in giudizio allo scopo di imporre una penitenza il cui significato magari l’accusato non è in grado di capire. Il giudice può applicare un rimedio penale o una penitenza nel caso di delitto tentato (can. 1328, § 2 CIC). Se l’autore del tentato delitto è incapace processualmente, è dubbia l’utilità di una penitenza il cui significato magari non capisce e che ha una funzione sostitutiva della pena.

processuale. Se la risposta è affermativa, l'imputato non potrà (*non potest*) partecipare personalmente al processo penale perché difetta della capacità processuale.

Siffatta incapacità processuale non può essere supplita o integrata con la figura del curatore o del tutore: ciò vale sia *a fortiori* per l'accusato abitualmente privo dell'uso di ragione, sia per l'accusato *minus firmæ mentis* che in rapporto al concreto processo che si svolge nei suoi confronti non ha la sufficiente capacità critica di intendere e di volere. La partecipazione dell'accusato incapace produrrebbe la nullità insanabile della sentenza a norma del can. 1620, n. 5 CIC mentre la costituzione di un curatore produrrebbe la nullità insanabile della sentenza per difetto di legittimo mandato (cfr. can. 1620, n. 6 CIC)<sup>50</sup>.

Palesata e accertata l'incapacità processuale dell'imputato, se essa è irreversibile, s'impone l'emanazione di una sentenza interlocutoria che stabilisca l'archiviazione<sup>51</sup>. Se la situazione è invece reversibile, il giudice dichiara l'interruzione del processo in attesa del ristabilimento dell'imputato, con conferma della sospensione del termine di prescrizione.

## 5.2. *Trattamento processuale*

Tenterò di esporre sommariamente in seguito, sulla base del diritto vigente, quale potrebbe essere il trattamento processuale da dare alla fattispecie. Tuttavia è del tutto evidente che *de iure condendo* potrebbero proporsi ulteriori integrazioni e previsioni.

### 5.2.1. Il momento in cui è sollevata la questione

Se il dubbio sulla capacità processuale dell'indagato sorge nel corso dell'indagine previa, il Delegato all'indagine dovrebbe attestarlo nella sua relazione, affinché l'Ordinario lo possa valutare a mente del can. 1717 e 1718 CIC *in fine*.

*Quid dicendum* sulla possibilità di chiarire subito il dubbio in sede d'indagine allo scopo di evitare l'instaurazione di un processo inutile? Se si ritiene necessario, il Delegato potrebbe ascoltare nuovamente

<sup>50</sup> Detta causa pare applicabile alla costituzione illegittima del curatore. Sul punto, G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dynamica*, Romae 2020<sup>5</sup>, 684.

<sup>51</sup> Meno convincente, ma ammissibile come male minore, l'interruzione *sine die* del processo con sospensione della decorrenza del tempo di prescrizione.

la deposizione dell'indagato, garantendo che comunque sia assistito da un avvocato, nominato dallo stesso indagato oppure nominato d'ufficio<sup>52</sup>. Il Delegato potrebbe contare su riscontri documentali e potrebbe chiedere una perizia. Se il Delegato raggiunge l'opportuna certezza sull'incapacità processuale dell'indagato e sul suo carattere irreversibile, dovrebbe evidenziarlo chiaramente nella relazione finale. Se ci sono unicamente dubbi o se non si sono potuti effettuare gli adempimenti, dovrebbe comunque attestarlo nella relazione affinché l'Ordinario e posteriormente, se è il caso, il Promotore di Giustizia, possano valutare la situazione.

*Quid dicendum* se è l'Ordinario (cfr. can. 1718, § 1, nn. 1-3 CIC) che si pone il problema sulla capacità processuale? Se per l'Ordinario non ci sono dubbi sul difetto di capacità processuale, dovrebbe emanare un decreto di archiviazione, motivandone il dispositivo (cfr. n. 194 SApp). In caso di dubbio, invece, *standum est pro capacitate partium*. Naturalmente, il decreto di archiviazione potrebbe venire revocato qualora l'indagato recuperasse la capacità d'intendere e di volere.

Un ruolo particolarmente rilevante spetterebbe al Promotore di Giustizia. Non tanto perché sia lui la *pars accusans* (can. 1721, § 1 CIC) ma nella sua veste di tutore del bene pubblico, del quale fa parte anche la tutela della legalità procedurale e penale (can. 1430 CIC, *in fine*). Proprio in virtù di questa dualità funzionale, riteniamo che sia confacente al suo onere di tutela del bene pubblico sollevare l'eccezione d'incapacità processuale dell'imputato qualora essa si verifichi. In questo senso, se per il Promotore di Giustizia ci fossero ragioni fondate per dubitare della capacità processuale dell'accusato, potrebbe sollevare siffatta eccezione nello stesso libello e anche posteriormente, tendenzialmente prima della contestazione della lite (can. 1459, § 2 CIC) sebbene dato che l'incapacità potrebbe incidere sulla validità della sentenza (can. 1459, § 1 CIC in combinato disposto col can. 1620, n. 5 CIC) l'eccezione potrebbe sollevarsi in qualsiasi momento o grado della procedura.

Proprio in forza dell'ultimo argomento addotto, anche il giudice potrebbe (*rectius*: dovrebbe) sollevare d'ufficio la questione riguar-

<sup>52</sup> Sulla possibilità di difesa tecnica nella fase d'indagine vedasi DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2023, 193, n. 190 (=SApp, d'ora in poi indicando solo il numero di paragrafo nel corpo del testo).

dante l'eventuale incapacità processuale della parte accusata (cfr. can. 1452, § 2 CIC, *in fine*). In questo senso, il Tribunale che esamina il libello di accusa potrebbe sin da subito essere messo al corrente dell'eventuale e probabile incapacità di stare in giudizio del reo (il Promotore potrebbe aver sollevato espressamente delle criticità nel suo libello o potrebbero desumersi dagli atti dell'indagine previa): la soluzione che potrebbe prospettarsi è l'accettazione del libello e l'instaurazione di una causa incidentale in merito alla capacità processuale dell'imputato, con conseguente sospensione dell'istanza<sup>53</sup>.

### 5.2.2. Modo di procedere

Se l'istanza è stata avviata con la citazione dell'accusato (cfr. can. 1512 CIC) e sorge la questione sull'incapacità processuale dell'imputato – vuoi per difetto abituale dell'uso di ragione vuoi per alterazione psicofisica – occorre aprire una causa incidentale. L'accertamento richiederà di effettuare una perizia che determini lo stato psicofisico dell'imputato nel momento in cui si solleva il dubbio e riguardo al processo che si sta svolgendo nei suoi confronti. Se la questione incidentale viene ammessa (cfr. can. 1589, § 1 CIC), proprio allo scopo di tutelare la presunzione d'innocenza, il giudice non dovrebbe differire la soluzione alla causa principale (cfr. can. 1589, § 2 CIC), ma dovrebbe dare priorità alla questione incidentale.

In ciò che attiene alla modalità procedurale, atteso che non si tratta di una questione meramente formale e che essa richiederà probabilmente un minimo di attività istruttoria (ad esempio un accertamento peritale<sup>54</sup> nonché l'esame giudiziale dell'imputato; cfr. can. 1530 CIC, *in fine*) potrebbero osservarsi le norme del contenzioso orale (cfr. can. 1590, § 1 e 1656-1670 CIC) chiudendo la questione con sentenza interlocutoria.

Nel caso in cui si apprezzi l'incapacità irreversibile dell'accusato, la sentenza interlocutoria lo dichiarerà, stabilendo poi in merito alla causa principale l'archiviazione, cessando anche la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione. Siffatta sentenza interlocuto-

<sup>53</sup> Il can. 1505, § 2, 2° CIC menziona unicamente la valutazione della capacità dell'attore, non essendo suscettibile di vaglio la capacità di stare in giudizio della parte convenuta. Sul punto G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., 120, nota 37.

<sup>54</sup> Tuttavia, se dalla documentazione – particolarmente quella medica – presente negli atti può emergere con chiarezza l'incapacità processuale dell'imputato, potrebbe procedersi *per memorialia* ed emanarsi un decreto (cfr. can. 1590, § 2 CIC).

ria avrà forza di sentenza definitiva (can. 1618 CIC, *in fine*) e sarebbe suscettibile di appello (cfr. cann. 1628-1629 CIC).

Qualora si tratti d'incapacità per alterazioni psicofisiche remissibili, la problematica è maggiore data la scarsità di previsioni normative in merito e il vuoto legale per poter effettuare posteriori accertamenti sulla persona dell'imputato.

Dato che si tratta di un fenomeno che incide direttamente sulla capacità processuale di una delle parti, potrebbe propendersi per l'interruzione dell'istanza fintanto che permanga la situazione d'incapacità processuale. Anche se l'interruzione pare riservata ai fenomeni di morte, cambiamento di stato o cessazione dell'ufficio, essa parrebbe applicabile analogicamente alla nostra fattispecie, dato che alla fine si tratta della capacità di stare in giudizio della parte<sup>55</sup>. D'altro lato, e rafforzando tale ragionamento, il can. 1519, § 1 CIC prevede la sospensione (*rectius*: l'interruzione) finché non si procede alla nomina di un altro curatore o tutore: in questo nostro caso, la nomina del curatore o del tutore è preclusa, per cui la causa dell'interruzione sarebbe la doverosa attesa finché l'imputato riacquisti la capacità processuale. Così le cose:

- (a) La sentenza interlocutoria (o il decreto) che risolvono la causa incidentale permetterebbero al Tribunale di dichiarare l'interruzione dell'istanza finché l'imputato riacquisti la capacità d'intendere e di volere, ossia fintanto che perduri la sua incapacità processuale. La decisione potrebbe demandare al Promotore di Giustizia gli opportuni adempimenti, in modo tale che il suddetto Promotore possa chiedere la riassunzione qualora apprenda notizie sul ristabilimento della salute dell'accusato. Il problema, di difficile soluzione, è il trattamento da dispensare alla prescrizione dell'azione criminale. Una possibilità è ritenere che l'interruzione dell'istanza non rilevi sulla sospensione della prescrizione, il che di per sé genererebbe una situazione di imprescrittibilità di fatto *praeter legem*, contemperata comunque dall'impossibilità di procedere in giudizio. L'altra possibilità è ritenere che la prescrizione continua a decorre, il che però pone problemi operativi e logistici e potrebbe dare adito a strategie dilatorie o di dolo processuale.

<sup>55</sup> Ribadisce il carattere tassativo G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., 262. Tuttavia, in merito ad esempio al cambiamento di stato, rileva l'Autore che «(...) non ogni cambiamento di stato è rilevante per l'istanza, ma solo se influisce sulla capacità di stare in giudizio».

- (b) Se la causa psicofisica dell'incapacità ha una durata che si prevede determinata nel tempo, ovvero, è possibile determinare il momento temporale nel quale essa cesserà, sorge la questione se possa procedersi ad un'interruzione dell'istanza a tempo determinato. Se di interruzione si tratta, parrebbe essere comunque necessario l'atto di riassunzione, che spetterebbe fondamentalmente al Promotore di Giustizia. In questi casi potrebbe essere più ragionevole decretare la sospensione, in modo tale che la causa riprende per il decorrere del termine di sospensione senza bisogno di ulteriore riassunzione<sup>56</sup>, il che però richiederebbe di assicurarsi che la causa d'incapacità sia cessata.
- (c) La riassunzione spetterebbe, *in primis*, al Promotore di Giustizia. Non si può escludere che sia chiesta dallo stesso accusato (a modo di *prosecutio*) una volta che ha riacquistato la sua capacità processuale, palesando un interesse ad agire per poter raggiungere una sentenza assolutoria.
- (d) In caso d'interruzione, tuttavia, non riteniamo sia applicabile il prescritto del can. 1518 CIC in merito agli effetti dell'accertata incapacità processuale prima o dopo la *conclusio in causa*. In altre parole, se la questione dell'incapacità processuale si pone dopo la *conclusio in causa*, persino quando la fase di discussione è stata già svolta (e quindi l'accusato ha usufruito del suo diritto all'ultima parola), rimarrebbe in piedi l'ostacolo di imporre una pena a chi non è al momento capace di intendere e di volere (a maggiore ragione se la fase di discussione non è ancora iniziata o terminata). Occorrerà dunque interrompere l'istanza fino a che l'imputato riacquisti la capacità d'intendere e di volere.

### 5.2.3. Questioni connesse

La sentenza interlocutoria che dichiara l'archiviazione e la decisione di non doversi procedere potrebbe essere suscettibile di restituzione in integro<sup>57</sup> (cfr. cann. 1645, § 2, nn. 1, 2 e/o 3 CIC), per cui dinanzi ad un

<sup>56</sup> Occorre però ribadire la possibilità di scegliere espedienti processuali più semplici, particolarmente per situazioni temporanee d'incapacità reversibili in un periodo di tempo determinato, quale ad esempio il rinvio della deposizione dell'accusato.

<sup>57</sup> Sulla *res iudicata* (come condizione per la *restitutio*) predicabile di alcune cause incidentali vedasi G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., 829.

accusato proscioltto per incapacità processuale irreversibile che dopo la riacquista, potrebbe esperirsi la restituzione<sup>58</sup>. Nel caso di interruzione per incapacità reversibile, basterebbe che il Promotore chieda la riassunzione nell'apprendere notizie sullo stato dell'accusato.

*Quid dicendum* se un accusato viene a mancare irreversibilmente della capacità processuale in secondo grado di giudizio? L'istanza di appello verrebbe preclusa per la *vis sententiae definitivae* della pronuncia interlocutoria: si tratterebbe di un fenomeno di decadenza sopravvenuta dell'appello (cfr. can. 1641, 3° CIC, *in fine et ab analogia*). La conseguenza più evidente è che la sentenza di primo grado diventerebbe *res iudicata*. Nel caso di una sentenza di condanna, spetterebbe al Tribunale che deve emanare il decreto di esecuzione (cfr. can. 1651 CIC) valutare la situazione, considerando la condizione del condannato e ponderando se sia o meno opportuno sospendere l'esecuzione o differirla. Dipendendo del caso concreto, l'esecutore potrebbe, come *ultima ratio*, astenersi dell'esecuzione (*ex* can. 1654, § 2 in combinato disposto col can. 1645 CIC) evidenziando come l'esecuzione penale dinanzi a una situazione di privazione dell'uso di ragione o di anomalia della percezione che impedisce al condannato di capire il senso della pena sarebbe manifestamente ingiusta dato che contraddirebbe una legge non meramente processuale (can. 1341 CIC).

## 6. CONCLUSIONI

In merito all'incapacità processuale dell'accusato potrebbe giustificarsi un'ipotesi di lavoro che prevede l'applicazione della curatela e il regime generale previsto per il contenzioso ordinario. Quest'ipotesi avrebbe delle buone ragioni e non apparirebbe priva di fondamento.

Tuttavia, gli elementi di contrasto che abbiamo presentato (ricavati da motivazioni storiche, dottrinali e di diritto comparato), soprattutto presi insieme, ci permettono di ritenere che sia preferibile un'altra ipotesi di lavoro, che prevede che dinanzi ad un fenomeno di incapacità processuale dell'accusato non sia applicabile l'istituto della curatela, dovendosi procedere all'interruzione dell'istanza se l'incapacità è

<sup>58</sup> La *falsitas probationis* di cui al can. 1645, § 2, n. 1 CIC non andrebbe letta in chiave soggettiva, ossia, come falsità dolosamente voluta, ma in chiave oggettiva: a tenore di fatti evidenti posteriori risulta oggettivamente la falsità degli accertamenti che dichiararono il carattere perpetuo e non guaribile dell'incapacità.

reversibile, oppure all'archiviazione se tale incapacità è irreversibile. Tale ipotesi, a nostro avviso, è sostenibile nella sua ossatura essenziale anche con il quadro legale vigente.

La questione di fondo (la capacità processuale dell'accusato e il suo trattamento) dovrebbe essere però oggetto di ulteriori e successivi approfondimenti: non si tratta di un tema chiuso e nella sua soluzione si intrecciano principi fondamentali del processo penale canonico nonché la sua stessa singolarità e specificità.